

# Scusi, posso dedurre le spese sostenute per ristrutturazioni edilizie, assegni di mantenimento, libri scolastici e..."

Nella stagione delle dichiarazioni dei redditi si moltiplicano i quesiti in materia fiscale e non solo

di **Leonardo Comucci** - Esperto Fiscale

## DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

*Sono in trattativa per vendere un immobile, sul quale ho precedentemente effettuato dei lavori per il risparmio energetico, rientranti tra quelli agevolati ai fini della detrazione d'imposta del 36 per cento e del 55 per cento. Vorrei sapere se, in caso di effettiva cessione dell'immobile, potrò ancora beneficiare della prevista detrazione d'imposta.*

Lettera firmata

La legge Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale in favore dei soggetti che, nel 2007, hanno effettuato interventi di carattere edilizio, finalizzati all'ottenimento di un risparmio energetico. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata dalla Legge Finanziaria 2008 anche per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta pari al 55 per cento degli oneri sostenuti. Le circolari successive hanno specificato gli ambiti applicativi di tale agevolazione.

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la variazione della titolarità dell'immobile, nel corso del periodo di godimento dell'agevolazione, comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue, con riferimento alla normativa relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in capo al nuovo titolare. Per ciò che concerne la detrazione del 55 per cento delle spese effettuate per il cosiddetto risparmio energetico, in assenza di precise indicazioni, si ritiene di poter fare riferimento alla prassi e alle norme relative alla detrazione per le ristrutturazioni.

Conseguentemente, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spettano all'acquirente (persona fisi-

ca) esclusivamente le detrazioni non utilizzate, in tutto o in parte, dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

## ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

*Sono deducibili gli assegni periodici stabiliti dal giudice e corrisposti al coniuge a seguito di scioglimento del matrimonio?*

Lettera firmata

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge costituiscono, per l'intero ammontare, oneri deducibili dal reddito complessivo. Nel modello 730 deve essere indicato

il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge, non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito degli assegni periodici corrisposti al coniuge.

È importante sottolineare che non si possono dedurre gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Nel caso in cui il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingua la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per il 50 per cento del suo importo.

Infine, si ricorda che non sono deducibili le somme corrisposte al coniuge separatamente in un'unica soluzione.

## LOCAZIONI - INTERESSI SUL DEPOSITO CAUZIONALE

*È possibile chiedere gli interessi sulla caparra versata in un contratto di locazione?*

Lettera firmata

Solitamente, si riporta nel contratto di locazione che gli interessi che si maturano verranno restituiti alla fine del periodo della locazione ma, a norma dell'articolo 11 della legge 392/78 - norma tuttora vigente ancorché derogabile - "il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone".

Tale deposito "è produttivo di interessi legali, che devono essere corrisposti al conduttore al termine di ogni anno". Conseguentemente, salvo diversa clausola contrattuale, il locatore è tenuto a versare al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale, a far tempo dalla data di costituzione del deposito.

## ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI

*Desidero sapere se è detraibile, nella prossima dichiarazione, dei redditi la spesa sostenuta nell'anno 2007 per l'acquisto di libri scolastici necessari per il perseguimento degli studi di mio figlio.*

Lettera firmata

Purtroppo non è possibile detrarre la spesa relativa all'acquisto di libri scolastici anche se indispensabili per la frequenza di corsi presso istituti di ogni ordine e grado. L'art.15, comma 1 lettera e) del D.P.R. 917/1986 limita espressamente la detraibilità alle sole spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali

## ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2008

*Ho sentito parlare che è possibile detrarre l'abbonamento al trasporto pubblico locale. È vero?*

Lettera firmata

La Finanziaria 2008 ha riconosciuto una detrazione del 19 per cento dell'imposta lorda per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Tale agevolazione, che potremo sfruttare nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno (redditi 2008), consente di usufruire della detrazione fino ad una spesa massima di €50 (conseguentemente, la detrazione massima è di €47,50) solo per i titoli di viaggio, che consentono di effettuare un numero limitato di spostamenti, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Il contribuente dovrà conservare i titoli di viaggio, che devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'impresa che li ha emessi, le caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione. Infine, se il biglietto non è nominativo, la detrazione è comunque possibile, purché il contribuente autocertifichi che il titolo è stato acquistato per sé o per un familiare a carico.

**Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.**